

D.R. n. 1001/14

IL RETTORE

Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;

Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010;

Visto lo Statuto di Ateneo;

Vista la delibera del Senato accademico in data 13.09.2013, con la quale è stato approvato il codice di condotta e dei comportamenti ai sensi dell'art. 2, comma 4 della Legge 240/2010;

Tutto ciò premesso;

DECRETA

Art. 1

È emanato il Codice di condotta e dei comportamenti ai sensi dell'art. 2, comma 4 della Legge 240/2010 di cui in premessa, il cui testo viene allegato al presente decreto, costituendone parte integrante.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web dell'Ateneo, unitamente al Codice di condotta e dei comportamenti ai sensi dell'art. 2, comma 4 della Legge 240/2010, di cui al precedente art. 1, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Casamassima, 3 gennaio 2014

IL RETTORE
Emanuele Degennaro

Codice di condotta e dei comportamenti dell'Università LUM "Jean Monnet"

Definizioni

Ai fini del presente Codice si intendono:

- per docenti:
 - a) i professori ordinari, associati ed aggregati;
 - b) i professori a contratto o incaricati;
 - c) i ricercatori a tempo indeterminato e a t.d.;
 - d) i dottori di ricerca e i dottorandi;
 - e) i titolari di borse di studio o di assegni di ricerca;
 - f) i cultori della materia componenti delle commissioni di esame;
- per studenti:
 - a) sia gli studenti in corso che quelli fuori corso;
- per personale amministrativo:
 - a) i dirigenti;
 - b) i funzionari;
 - c) i segretari;
 - d) gli impiegati;
 - e) il personale tecnico amministrativo;
 - f) e tutti quelli che svolgono funzioni (con contratto a tempo indeterminato o tempo determinato) nel settore amministrativo di questa Università.

Sono destinatari delle singole norme del presente Codice:

- a) i docenti;
- b) gli studenti;
- c) il personale amministrativo.

Per quanto riguarda gli studenti, le norme del presente Codice si applicano in conformità alle disposizioni dello "Statuto dei diritti e dei doveri degli studenti universitari" approvato con Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica il 12 giugno 2007.

Al personale amministrativo si applicano altresì le norme deontologiche dei pubblici dipendenti.

Preambolo

La LUM "Jean Monnet" è una comunità i cui componenti hanno differenti formazioni, ricoprono ruoli e responsabilità eterogenee e intrattengono relazioni molteplici e diversificate. L'esistenza di questa comunità implica il riconoscimento e il rispetto dei

diritti fondamentali della persona umana, nonché l'accettazione della funzione sociale e formativa svolte a livello statale ed europeo dall'istituzione universitaria.

La LUM "Jean Monnet" è consapevole dell'importante missione istruttiva, socialmente ed economicamente rilevante, perseguita dalle istituzioni universitarie.

La LUM "Jean Monnet" riafferma i valori che storicamente sono alla base della ricerca scientifica, dell'insegnamento e delle altre attività universitarie, informando a essi il suo operato al fine di favorire l'eccellenza, l'onore e il buon nome della comunità universitaria.

La LUM "Jean Monnet", nell'adempimento dei rispettivi doveri e in relazione ai ruoli e alle responsabilità assunte sia individualmente sia nell'ambito di organi collegiali, richiede ai docenti e al personale amministrativo, nonché a ogni altro membro dell'Ateneo, di rispettare, proteggere e promuovere i valori cardini delle istituzioni universitarie, fra i quali: la dignità umana; il rispetto delle libertà e dei diritti fondamentali della persona umana; il rifiuto di ogni ingiusta discriminazione; l'equità, l'imparzialità, la leale collaborazione e la trasparenza; la valorizzazione della conoscenza, del merito, dell'eccellenza e delle diversità individuali e culturali; l'incentivazione degli studi e delle ricerche; l'onestà e integrità; un professionale e responsabile adempimento dei proprio doveri e delle proprie funzioni

La LUM "Jean Monnet" si riconosce in particolare nei principi della Costituzione della Repubblica italiana e dell'Unione europea – a cominciare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CUE). Per quanto attiene allo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica (art. 9 Cost.), La LUM "Jean Monnet rispetta e tutela:

- a) la libertà d'insegnamento (art. 33 Cost.; art. 16 CUE);
- b) il diritto per i capaci e meritevoli di raggiungere i gradi più alti degli studi (art. 34 Cost.) e di accedere liberamente alla formazione professionale e continua (art. 14 CUE), svolgendo la propria personalità sia come singolo che in gruppo (art. 2 Cost.), in condizione di eguaglianza formale e sostanziale (art. 3 Cost.);
- c) i principi democratici, così come il diritto di ogni individuo di provvedere alla propria educazione secondo le sue convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche (art. 14 CUE).

La LUM "Jean Monnet" favorisce la creazione di un ambiente improntato al dialogo e alle corrette relazioni interpersonali, all'apertura e agli scambi con la comunità scientifica internazionale.

La LUM "Jean Monnet", in quanto corpo docente, comunità studentesca, corpo amministrativo, ispira i quotidiani comportamenti alla formazione del patrimonio etico comune e condiviso, impegnandosi non solo a rispettarlo, ma altresì ad incrementarlo come bene essenziale della comunità, avendone per conseguenza il diritto di esigerne da tutti il rispetto.

Titolo I

Regole di condotta

Articolo 1

1. Tutti i membri dell'Università hanno diritto a essere trattati con spirito di comprensione ed eguale rispetto e considerazione.
2. Tutti i membri dell'Università non devono essere ingiustamente discriminati, direttamente¹ o indirettamente², in ragione di uno o più fattori, inclusi la religione, il genere, l'orientamento sessuale, la coscienza e le convinzioni personali, l'aspetto fisico e il colore della pelle, la lingua, le origini etniche o sociali, la cittadinanza, le condizioni personali e di salute, l'età.
3. Allo scopo di assicurare completa parità di trattamento, il principio di non discriminazione non osta al mantenimento o all'eventuale adozione di misure specifiche dirette ad evitare o compensare svantaggi correlati a uno qualunque dei motivi di cui al primo comma del presente articolo.

È compito di questa Università e dei suoi membri incoraggiare le iniziative volte a proteggere e valorizzare le categorie svantaggiate, la diversità individuale e culturale.

Articolo 2

Ogni docente ha il dovere:

1. di curare con costanza l'aggiornamento della propria preparazione professionale;
2. di rispettare la proprietà intellettuale, evitando ogni forma di utilizzazione non corretta degli altrui risultati, in specie se consistente nell'attribuirsi ricerche altrui attraverso l'omissione negligente della citazione delle fonti;
3. di rispettare le norme in materia di proprietà intellettuale e plagio;
4. di valorizzare la diversità di opinioni, evitando di farne motivo di giudizio discriminatorio in sedi scientifiche o accademiche;
5. di non abusare della propria autorità condizionando, ideologicamente o psicologicamente, allievi, studenti o soggetti appartenenti al personale amministrativo di questa Università;
6. di informare la propria condotta nelle prove di esame e nella didattica alle regole contenute nei titoli II e III dello "Statuto dei diritti e dei doveri degli studenti universitari"; e in ogni caso di garantire parità di trattamento a tutti gli studenti, soprattutto nelle prove d'esame, secondo criteri obiettivi e predeterminati;

1 Sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui al precedente comma, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in situazione analoga.

2 Sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una posizione di svantaggio le categorie di persone individuabili in ragione dei fattori elencati al primo comma del presente articolo, salvo che tale disposizione, criterio o tale prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari.

7. di svolgere personalmente e con continuità il corso ufficiale di lezioni;
8. di assicurare un'adeguata presenza in Ateneo e una professionale opera di assistenza studenti, secondo le ore prestabilite dalla normativa nazionale e dal Regolamento di questa Università;
9. di conformarsi alla regola che la sostituzione, esclusivamente a personale docente strutturato o incaricato di un insegnamento, è ammessa soltanto per concomitanti impegni scientifici o collegiali o per documentato impedimento personale, previa comunicazione al Preside di Facoltà.
10. di mantenere una condotta collaborativa e rispettosa nei confronti delle decisioni accademiche di carattere organizzativo poste in essere ai fini dell'efficienza, dell'equità, dell'imparzialità e della trasparenza nella gestione e nell'amministrazione di questa Università.

Articolo 3

I membri di questa Università:

1. Informano i rapporti con i colleghi a criteri di lealtà, probità, trasparenza, educazione e rispetto reciproco in ogni occasione ed evitano atti o comportamenti caratterizzati da indebita animosità;
2. Danno ragione di ogni comportamento e di ogni atto, in qualunque forma adottato, quando esso non sia pienamente conforme alle disposizioni del presente Codice;
3. Rispettano il segreto d'ufficio e mantengono riservate le notizie e le informazioni apprese nell'esercizio delle proprie funzioni e che non siano oggetto di trasparenza in conformità alla legge, al Regolamento universitario e al presente Codice.

Articolo 4

I membri di questa Università:

1. se responsabili istituzionali di organi collegiali, ne rendono pubblici i verbali delle sedute;
2. conformano la propria attività e l'uso dei beni dell'Università ai criteri di correttezza, economicità, efficienza ed efficacia, limitando ai casi di assoluta necessità l'eventuale uso per ragioni personali del patrimonio librario, delle apparecchiature telefoniche, delle fotocopiatrici e degli elaboratori;
3. danno conto della utilizzazione produttiva dei fondi ottenuti per la ricerca e la didattica;
4. dedicano al servizio di docenza o al lavoro d'ufficio la giusta quantità di tempo e di impegno, evitando indebiti assenze o ingiustificati allontanamenti, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento della Facoltà di appartenenza;
5. nelle relazioni con gli studenti e con l'esterno, i docenti e il personale amministrativo si comportano con cortesia, disponibilità e collaborazione,

curando la trattazione delle questioni in maniera efficiente e sollecita;

Articolo 5

I membri di questa Università:

1. si impegnano a non chiedere, né concedere, il compimento o l'omissione di atti o fatti se contrari ai doveri professionali e agli ordini di servizio;
2. se aspirano a promozioni o avanzamenti di carriera nei ruoli dell'Università o a trasferimenti, non si adoperano per influenzare indebitamente, anche per interposta persona, coloro che devono o possono adottare la relativa decisione o comunque per influire sulla sua adozione;
3. si astengono da ogni intervento atto ad influire, anche indirettamente, alterandone il risultato, sulle procedure di selezione di personale, docente e tecnico-amministrativo, anche a titolo precario o gratuito;
4. si astengono da ogni altra forma di indebito favoritismo.

Articolo 6

I membri di questa Università:

1. si impegnano a valorizzare i meriti individuali con trasparenza, lealtà, equità, imparzialità, astenendosi da ogni iniziativa preordinata, anche indirettamente, a condizionare l'autonomia di giudizio delle commissioni oppure ad avvantaggiare taluno dei candidati dissuadendo altri dal partecipare alle procedure di selezione.
2. si impegnano a non chiamare docenti, dichiarati idonei in valutazioni comparative o mediante la procedura di Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN), legati da parentela o affinità entro il terzo grado o da vincolo di coniugio con docenti del medesimo settore scientifico disciplinare in servizio nella Facoltà (o Dipartimento).
3. si impegnano a non attribuire insegnamenti per affidamento, supplenza, carico didattico, a docenti, appartenenti a diverso settore scientifico disciplinare, legati da vincolo di parentela o affinità entro il terzo grado o da vincolo di coniugio a sé o con altri docenti in servizio nella Facoltà (o Dipartimento) nel medesimo settore scientifico disciplinare cui l'insegnamento da attribuire afferisce;
4. si impegnano altresì a non attribuire contratti di insegnamento o di collaborazione scientifica a studiosi esterni legati da rapporto di parentela o affinità entro il terzo grado o vincolo di coniugio con sé o con altri docenti della disciplina interessata.
5. si impegnano, se componente di Commissioni giudicatrici, a non attribuire borse di studio, di dottorato o di post-dottorato, ovvero assegni di ricerca o contratti di specializzazione, a candidati legati da parentela o affinità o da vincoli di coniugio con docenti appartenenti al medesimo settore scientifico disciplinare e afferenti alla Facoltà (o Dipartimento) presso cui la borsa o l'assegno devono essere fruiti o il corso di specializzazione deve essere frequentato.

Articolo 7

I membri di questa Università:

1. si astengono dall'utilizzare la propria autorità per forzare altri appartenenti alla comunità universitaria a compiere atti o prestazioni o favori non dovuti;
2. non esercitano condotte finalizzate all'emarginazione del dipendente o del collega, o comunque in grado di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante od offensivo;
3. si adoperano per prevenire situazioni di conflitto di interessi con l'Università e in ogni caso si astengono dal partecipare alla formazione, anche in sede istruttoria, e dalla adozione di deliberazioni che possono coinvolgere interessi propri ovvero di persone legate da vincoli di coniugio, parentela o affinità, entro il terzo grado.
4. si astengono dal cumulare incarichi negli organi accademici e di governo e dall'accettare incarichi di governo o di insegnamento presso altri Atenei senza il dovuto *nulla-osta*, laddove richiesto.

Articolo 8

I membri di questa Università:

1. sono tenuti a non sollecitare e a rifiutare ogni offerta non simbolica di doni o benefici suscettibili di influenzare, anche indirettamente, lo svolgimento delle attività universitarie;
2. possono accettare le offerte spontanee di doni o benefici di valore economico meramente nominale occorse in incontri culturali, visite o convegni scientifici pubblici, e sempre che l'accettazione non incida, nemmeno indirettamente, sullo svolgimento delle attività universitarie.

Articolo 9

1. La LUM "Jean Monnet" non tollera abusi o fastidi di natura sessuale, lesive del personale senso di dignità umana, ed assicura alle vittime una sollecita protezione libera dal pregiudizio.
2. L'esistenza di una posizione asimmetrica tra chi molesta e la vittima costituisce elemento aggravante dell'abuso o fastidio sessuale³.
3. Considerato il ruolo educativo dell'Università, assumono particolare gravità gli abusi o i fastidi sessuali da parte di docenti nei confronti di studenti.
4. sulla base di quanto stabilito nei commi 1, 2, 3, i membri di questa Università:

³ Ciò si verifica quando (a) l'accettazione da parte della vittima sia, implicitamente od esplicitamente, una condizione per l'accesso, l'impiego o la prosecuzione del rapporto con l'Università; (b) l'accettazione o il rifiuto costituiscano - interamente o parzialmente, implicitamente o espressamente - elemento di valutazione rilevante per l'impiego, la promozione, l'avanzamento di carriera o altre decisioni riguardanti la vittima; (c) lo scopo o l'effetto della condotta sia la creazione di un clima ostile, intimidatorio, od offensivo capace di diminuire significativamente la prestazione lavorativa della vittima.

- a) si astengono da comportamenti o linguaggi – come eventualmente specificati dal Codice delle pari opportunità – volti a offendere o condizionare, anche indirettamente, l'altrui libertà sessuale, nella consapevolezza che l'eventuale differenza accentua in tal caso la gravità dell'offesa della dignità della persona umana;
- b) si impegnano a tener conto dell'obiettivo della parità tra gli uomini e le donne, anche nel formulare e attuare gli atti amministrativi.

Articolo 10

1. L'osservanza dei doveri legalmente posti da fonti giuridiche, legislative o regolamentari, resta estranea al presente Codice, i cui precetti attengono alla sfera della adeguatezza etica dei singoli comportamenti.
2. Gli appartenenti alla comunità accademica assicurano una osservanza efficace e convinta dei propri doveri legali come dovere etico supplementare.

Titolo II

La Commissione etica

Articolo 11

La Commissione etica è composta da:

- due professori ordinari (strutturati o titolari di insegnamento in questa Università) con anzianità in tale ruolo (svolto anche in altre università) di almeno cinque anni, scelto dal Senato Accademico con la maggioranza di tre quarti fra una rosa di 4 nomi proposti dal Rettore tra docenti di documentato spessore scientifico che, durante il servizio accademico, abbiano testimoniato indiscussa autorevolezza morale e riconosciuta indipendenza di giudizio, che mantiene la carica per tre anni accademici, con possibilità di nomina per un altro mandato;
- dai due Presidi di Facoltà (o Dipartimenti) in carica nell'anno accademico di riferimento, che restano in carica per tutta la durata del loro mandato.

Articolo 12

La Commissione etica è custode del patrimonio etico della comunità universitaria. Essa opera in assoluta autonomia e in piena indipendenza di giudizio e di valutazione.

Articolo 13

La Commissione etica ha natura di ufficio onorario. Il Consiglio di Amministrazione può tuttavia attribuire soltanto ai membri nominati dal Senato Accademico una indennità di funzione per il triennio.

Articolo 14

Alle dipendenze della Commissione etica è posto non più di un funzionario amministrativo, scelto dal Rettore per le sue caratteristiche di apprezzata probità e professionalità. Il funzionario svolge le funzioni di Segretario nelle adunanze collegiali della Commissione, ed è rigorosamente tenuto al segreto su tutto ciò di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.

Articolo 15

I compiti della Commissione etica sono i seguenti:

1. acquisire notizie e ricevere le segnalazioni degli organi accademici, dagli studenti (e/o dai loro rappresentanti), dai docenti e dal personale amministrativo, sul rispetto delle norme del presente Codice e sulle prassi attuative da parte dei membri di questa comunità universitaria;
2. istituire e tenere un registro delle notizie di violazione delle disposizioni del presente Codice;
3. istruire le segnalazioni e provvedere su di esse;
4. denunciare agli organi competenti i fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio o come illeciti disciplinari, dei quali venga a conoscenza nell'esercizio o a causa delle sue funzioni;
5. provvede alla denuncia soltanto dopo aver adottato uno dei provvedimenti di cui all'articolo 20 del presente Codice;
6. formulare, se richiesto, pareri e proporre raccomandazioni e direttive ovvero modificazioni o integrazioni al presente Codice.

Titolo III

Il Procedimento dinanzi alla Commissione etica

Articolo 16

Il procedimento dinanzi alla Commissione etica può essere attivato:

1. su segnalazione ai sensi del comma 1 dell'articolo 16 del presente Codice;
2. d'ufficio per iniziativa della medesima Commissione etica.

Articolo 17

1. La Commissione etica iscrive in un unico registro riservato sia le segnalazioni di violazioni delle disposizioni del presente Codice, sia l'apertura di un procedimento d'ufficio.

2. È vietato prendere in considerazione le denunce anonime, che vengono immediatamente distrutte.

Articolo 18

1. In caso di manifesta infondatezza, al sommario esame della segnalazione, la Commissione etica provvede all'immediata archiviazione, dandone avviso all'istante. Analogamente procede all'immediata archiviazione nel caso in cui, aperto il procedimento d'ufficio, risulti, al sommario esame, manifestamente insussistente la violazione delle disposizioni del presente Codice.
2. All'archiviazione si procede, nell'uno e nell'altro caso di cui al comma precedente, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla iscrizione della segnalazione o dell'apertura del procedimento d'ufficio nel registro della Commissione etica. Decorso tale termine non è consentito adottare alcuna altra decisione in relazione alle specifiche circostanze e il procedimento si intende comunque concluso per archiviazione.

Articolo 19

1. Se sussiste il ragionevole dubbio di una violazione di una norma comportamentale, la Commissione etica fissa, entro il termine massimo previsto per l'archiviazione, la seduta di trattazione entro l'ulteriore termine non superiore a trenta giorni.
2. La Commissione ne dà avviso al componente dell'Università cui è ascritta la violazione della disposizione del presente Codice.
3. La contestazione dell'addebito, da comunicarsi all'interessato almeno dieci giorni prima della seduta di trattazione, deve essere chiara e precisa:
 - a) sia con riferimento al comportamento addebitato;
 - b) sia con riferimento alla disposizione del Codice etico richiamata a fondamento dell'addebito;
 - c) sia con riferimento alla natura semplice, reiterata o grave della violazione della norma comportamentale.
4. Il componente della comunità accademica sottoposto alla valutazione viene in ogni caso sentito; ha facoltà di farsi assistere da un collega o da una persona da lui scelto e può presentare memorie.
5. Nel caso in cui l'autore della segnalazione alleggi una propria memoria scritta, può essere ascoltato nella seduta di trattazione.
6. Se la Commissione lo ritiene utile, durante la seduta di trattazione può eventualmente predisporre un confronto fra l'istante e il componente della comunità accademica sottoposto alla valutazione comportamentale.
7. La Commissione etica favorisce la leale collaborazione tra i componenti della comunità accademica e la loro conciliazione nel rispetto delle norme del presente Codice. Può sospendere per un tempo determinato il procedimento se il componente della comunità universitaria, cui è ascritta la violazione delle

disposizioni del presente Codice, si impegni ad un comportamento operoso idoneo a rimuoverne gli effetti; se l'impegno è adempiuto, il procedimento è archiviato.

3. Il procedimento si svolge senza particolari formalità, nel rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio ed è coperto da riservatezza.

Articolo 20

1. La Commissione etica adotta le seguenti decisioni:

- d) richiamo riservato;
- e) richiamo pubblico;
- f) richiamo pubblico con biasimo.

2. Il richiamo riservato è comunicato all'interessato, con la menzione delle disposizioni del Codice non rispettate.

3. La decisione del richiamo pubblico è pubblicata, non prima di sessanta giorni dalla personale comunicazione al destinatario, sul sito *web* dell'Università. La pubblicazione è sospesa su opposizione del destinatario del richiamo pubblico; in questo caso, la Commissione etica rimette la questione in plico riservato al Senato Accademico; dopo aver ascoltato l'interessato, il Senato accademico decide se confermare il richiamo. Si procede alla pubblicazione solo se il richiamo è confermato; in caso di conferma, il richiamo è pubblicato sul sito *web* dell'Università; in caso di mancata conferma, la Commissione etica può comunque decidere di comminare il richiamo riservato.

4. Sussistendo una violazione grave o reiterata delle norme del presente Codice, la decisione di richiamo pubblico può contenere la notazione di biasimo. Essa è previamente trasmessa, in forma riservata, al Rettore, che la sottopone, per la conferma al Senato Accademico. Il Senato Accademico può confermare la notazione di biasimo con una deliberazione presa a maggioranza di due terzi. Se la proposta della Commissione etica non è confermata, quest'ultima procede, sussistendone i presupposti, alla adozione di una delle altre decisioni di cui al primo comma del presente articolo o alla archiviazione; se la proposta è confermata, la Commissione etica provvede ad adottare la decisione definitiva di richiamo pubblico con biasimo comportamentale procedendo alla pubblicazione della stessa sul *sito web* dell'Università. Le decisioni di richiamo, pubblicate sul sito *web* sono ivi conservate per due anni, previa eliminazione di ogni elemento idoneo ad identificare le altre persone coinvolte, a meno che queste non chiedano che le decisioni siano rese pubbliche integralmente.

5. La decisione di richiamo pubblico con biasimo è trasmessa in copia alle strutture della ricerca e della didattica, nonché agli organi collegiali, che potranno tenerne conto per un periodo massimo di tre anni, nelle seguenti circostanze:

- a) per il personale docente, in occasione della designazione di membri nelle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di professori e ricercatori;
- b) per la designazione di membri delle Commissioni giudicatrici per l'ammissione ai dottorati di ricerca;
- c) per le Commissioni per gli esami finali dei corsi di dottorati di ricerca;
- d) per le Commissioni di attribuzione di borse di studio e assegni di ricerca;
- e) per l'attribuzione delle funzioni di Presidente di Commissioni di laurea;
- f) per l'assegnazione di fondi di ricerca;
- g) per l'assegnazione di insegnamenti;
- h) in occasione della richiesta di contributi di Ateneo a qualunque titolo assegnati;
- i) in occasione della nomina a Commissioni di concorso per il reclutamento del personale connesse con l'attività amministrativa;
- j) in occasione della attribuzione di premi, partecipazione a viaggi di istruzione, contratti di collaborazione, richiesta di qualsivoglia contributo.

6. A richiesta del componente della comunità accademica assoggettato a valutazione comportamentale la decisione di archiviazione può essere resa pubblica.

7. Tutti gli atti della Commissione etica devono essere adeguatamente motivati.

Articolo 21

Alla Commissione etica sono attribuiti altresì i seguenti compiti:

- a) esprimere il proprio previo avviso, a richiesta di ciascun componente della comunità universitaria o degli organi accademici, su un quesito avente ad oggetto la conformità alle disposizioni del presente Codice di un comportamento astrattamente rappresentato senza alcun riferimento soggettivo;
- b) indirizzare alla generalità dei componenti della comunità universitaria raccomandazioni ritenute appropriate a riguardo dei comportamenti rispettosi delle disposizioni del presente Codice;
- c) assumere le opportune iniziative per diffondere e promuovere la conoscenza del presente Codice e dibatterne pubblicamente le disposizioni al fine di promuoverne la diffusione;
- d) proporre le eventuali modificazioni al presente Codice.

Titolo III

Disposizioni transitorie e attuative

Articolo 22

1. È compito dell'Università promuovere la più ampia divulgazione del presente Codice, mediante pubblicazione sul *sito web*, comunicazione, seminari, attività didattiche e ogni altro mezzo ritenuto idoneo a tal fine.
2. Una copia a stampa del Codice è sempre depositata presso il Rettorato, la Presidenza di ciascuna Facoltà o la Direzione di ciascun Dipartimento.
3. Una copia a stampa è altresì consegnata a ciascuna unità del personale docente e del personale amministrativo all'atto di assunzione in servizio, nonché alle associazioni studentesche.
4. L'Università interviene prontamente con ogni mezzo per l'attuazione del presente codice nei casi in cui se ne ravvisi la necessità.

Articolo 23

1. Il Codice di condotta e dei comportamenti è emanato con Decreto del Rettore, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico.
2. Il Codice di condotta e dei comportamenti entra in vigore quindici giorni successivi a quello della sua pubblicazione sul *sito web* dell'Università.
3. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente Codice etico, la Commissione etica propone al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico delle eventuali modifiche che l'esperienza avrà suggerito come necessarie, o che si rendessero necessarie per l'entrata in vigore di una nuova normativa nazionali.
4. Tali revisioni possono essere adottate con Decreto del Rettore, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico.